

## Allargamento e diversità culturale (lingue regionali e meno utilizzate)

P5\_TA(2003)0372

[A5-0271/2003](#)

### **Risoluzione del Parlamento europeo sulle raccomandazioni alla Commissione sulle lingue europee regionali e meno diffuse - le lingue delle minoranze nell'UE - in considerazione dell'allargamento e della pluralità culturale (2003/2057(INI))**

#### ***Il Parlamento europeo,***

- visto l'articolo 192, paragrafo 2 del trattato CE,
  - visti gli articoli 149, 150, 151 e 308 del trattato CE,
  - visti gli articoli 21 e 22 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,
  - vista la sua risoluzione del 14 gennaio 2003 sul ruolo dei poteri regionali e locali nella costruzione europea<sup>(1)</sup> e il riferimento in essa contenuto alla diversità linguistica in Europa,
  - vista la decisione n. 1934/2000/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce l'Anno europeo delle lingue 2001<sup>(2)</sup>,
  - vista la risoluzione del Consiglio del 14 febbraio 2002 relativa alla promozione della diversità linguistica e dell'apprendimento delle lingue nel quadro dell'attuazione degli obiettivi dell'Anno europeo delle lingue 2001<sup>(3)</sup>,
  - vista la Carta europea del Consiglio d'Europa per lingue regionali o minoritarie entrata in vigore il 1° marzo 1998,
  - vista la Convenzione quadro del Consiglio d'Europa per la tutela delle minoranze nazionali entrata in vigore il 1° febbraio 1998,
  - visti gli articoli 59 e 163 del suo regolamento,
  - vista la relazione della commissione per la cultura, la gioventù, l'istruzione, i mezzi d'informazione e lo sport ([A5-0271/2003](#)),
- A. considerando che attualmente a livello dell'UE non esistono disposizioni giuridiche sulle lingue europee meno diffuse e regionali,
- B. considerando che attualmente non viene elaborata alcuna proposta ai sensi dell'articolo 59, paragrafo 2 del regolamento interno,
- C. considerando che il Parlamento europeo e il Comitato delle Regioni si sono occupati più volte dell'importanza delle lingue meno diffuse<sup>(4)</sup>,
- D. considerando che il rispetto della pluralità linguistica e culturale costituisce uno dei principi dell'UE, sancito nell'articolo 22 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE con i seguenti termini: 'L'Unione rispetta la pluralità culturale, religiosa e linguistica',

- E. considerando che nella sua risoluzione summenzionata del 14 gennaio 2003 si chiedeva di aggiungere al trattato CE un nuovo articolo del seguente tenore: 'Nell'ambito dei suoi settori di competenza, la Comunità rispetta e promuove la diversità linguistica in Europa, comprese le lingue regionali o minoritarie quali espressione di detta diversità, incoraggiando la cooperazione tra Stati membri e utilizzando altri idonei strumenti per favorire questo obiettivo',
- F. considerando che la diversità culturale ha come obiettivo quello di porsi come elemento di coesione sociale e non può operare in una logica di maggioranza/minoranza,
- G. considerando che nell'UE vi sono aree in cui risiedono comunità linguistiche minoritarie autoctone e che, in base a stime ufficiali, 40 milioni di cittadini dell'Unione usano regolarmente una lingua minoritaria o regionale tramandata di generazione in generazione, nella stragrande maggioranza dei casi assieme alla lingua ufficiale o alle lingue ufficiali del rispettivo Stato,
- H. considerando che, in alcuni Stati membri, tali lingue regionali o minoritarie costituiscono un veicolo di comunicazione importante nella rispettiva comunità e sono anche riconosciute come lingua ufficiale o coufficiale a livello regionale,
- I. considerando che vi sono lingue ufficiali degli Stati membri che non sono state inserite fra le lingue utilizzate nelle istituzioni dell'Unione europea, nonostante siano le lingue più diffuse nelle rispettive regioni, in tutti i settori della società, nei mezzi d'informazione, nel settore dell'istruzione e anche a livello universitario,
- J. considerando che, stando a quanto indicato dalla Commissione, sono note nell'UE oltre 60 comunità linguistiche regionali o minoritarie autoctone e che nell'ambito dell'allargamento tale cifra verrà più che raddoppiata;
- K. considerando che, nel quadro dell'allargamento dell'UE, un gran numero di nuove comunità linguistiche regionali e minoritarie arricchirà ulteriormente la pluralità linguistica e culturale dell'Unione europea,
- L. considerando che le conclusioni della Presidenza del Consiglio europeo di Copenaghen, del 21 e 22 giugno 1993, stabiliscono che il rispetto e la tutela delle minoranze sono un requisito per l'appartenenza all'Unione europea,
- M. considerando che la consueta definizione di lingua regionale o minoritaria della Carta europea per le lingue minoritarie o regionali abbraccia tradizionalmente le lingue parlate da parti della popolazione di uno Stato, tralasciando i dialetti della(e) lingua(e) ufficiale(i), le lingue degli immigrati o le lingue artificiali,
- N. considerando che la definizione delle lingue regionali e delle lingue minoritarie non deve essere influenzata dall'importanza dell'appoggio che queste lingue ricevono dalle rispettive amministrazioni locali e/o regionali,
- O. considerando che il sostegno alle lingue regionali e minoritarie deve essere costante e indipendente dai mutamenti del clima politico,
- P. considerando che tra le lingue regionali e minoritarie europee, malgrado le situazioni di partenza a volte assai diverse sotto il profilo sociale, economico e politico, vi sono numerosi punti di contatto in tutto il territorio dell'UE e che esse presentano una dimensione europea, il che le rende d'interesse paneuropeo,
- Q. considerando che in alcune di queste comunità le lingue regionali o minoritarie si estendono al di là dei confini degli Stati membri, mentre altre hanno da sempre legami culturali e storici,

R. considerando che tali legami sono indubbiamente importanti e continuano a venir promossi a livello interregionale, che quasi tutte queste comunità linguistiche minoritarie e regionali condividono un profondo interesse per il mantenimento e lo sviluppo della loro lingua e cultura, nonché per la piena realizzazione delle loro potenzialità nell'UE,

S. considerando che, nella misura in cui, le lingue regionali e minoritarie costituiscono un'importante fonte di ricchezza culturale e che - in quanto patrimonio culturale comune - se ne dovrebbe pertanto promuovere un sostegno costante e a ogni livello,

T. considerando che i mezzi di comunicazione svolgono una funzione importante nel salvaguardare e nel promuovere la conoscenza e l'uso delle lingue regionali e meno diffuse,

1. invita la Commissione a presentare al Parlamento sulla base degli articoli 149, 150, 151 e 308 del trattato CE entro il 31 marzo 2004, conformemente alle allegate raccomandazioni e ai progetti di misure cui all'Allegato, proposte legislative sulla diversità linguistica e sull'apprendimento linguistico - comprese le lingue europee meno diffuse e regionali;

2. chiede alla Commissione di fornire, basandosi su fondamenti scientifici, i criteri per definire il concetto di una lingua minoritaria o regionale ai fini dell'eventuale programma per la diversità linguistica;

3. ritiene che, da quando l'Unione europea ha adottato una strategia di 'mainstreaming' nella sua politica di finanziamento, la promozione e la tutela delle lingue regionali e minoritarie siano un obiettivo che dovrebbe essere definito con chiarezza quale parte degli obiettivi almeno di tutti i programmi linguistici e dell'industria di contenuto;

4. ritiene che l'impatto di bilancio delle azioni e dei programmi chiesti nelle raccomandazioni in allegato debba essere compatibile con il massimale del titolo 3 escludendo una riprogrammazione delle attuali politiche;

5. chiede alla Commissione di accompagnare la sua futura iniziativa con una valutazione del possibile raddoppiamento delle attività a livello centrale e periferico, e con una proposta volta a trasferire dal centro alle agenzie interessate le risorse umane e amministrative appropriate;

6. rileva che le raccomandazioni sopra menzionate sono conformi al principio della sussidiarietà e ai diritti fondamentali dei cittadini;

7. propone, nel quadro della procedura annuale di bilancio, di creare una nuova voce di bilancio sotto l'articolo B3-100 e di stanziare le relative risorse di bilancio;

8. incarica il suo Presidente di trasmettere sia la presente risoluzione sia le raccomandazioni dettagliate, accluse in Allegato, alla Commissione, al Consiglio, alla Conferenza Intergovernativa, al Consiglio d'Europa e all'Ufficio europeo per le lingue meno diffuse.

---

(1) P5\_TA(2003)0009.

(2) GU L 232 del 14.9.2000, pag. 1.

(3) GU C 50 del 23.2.2002, pag. 1.

(4) Risoluzione del Parlamento europeo del 16.10.1981 su una Carta comunitaria delle lingue e delle culture regionali e una Carta dei diritti delle minoranze etniche (GU C 287 del 9.11.1981, pag. 106).

Risoluzione del Parlamento europeo dell'11.2.1983 sulle misure a favore delle lingue e delle culture di minoranza (GU C 68 del 14.03.1983, pag. 103).

Risoluzione del Parlamento europeo del 30.10.1987 sulle lingue e le culture delle minoranze etniche e regionali nella Comunità europea (GU C 318 del 30.11.1987, pag. 160).

Risoluzione del Parlamento europeo dell'11.12.1990 sulla situazione delle lingue nella Comunità europea e sulla situazione della lingua catalana (GU C 19 del 28.1.1991, pag. 42).

Risoluzione del Parlamento europeo del 9.2.1994 sulle minoranze linguistiche e culturali nella Comunità europea (GU C 61 del 28.2.1994, pag. 110).

Risoluzione del Parlamento europeo del 13.12.2001 sulle lingue europee meno diffuse e regionali (GU C 177 del 25.7.2002, pag. 334).

Parere del Comitato delle Regioni del 13.6.2001 sulla promozione e la tutela delle lingue minoritarie e regionali (GU C 357 del 14.12.2001, pag. 33).

[A5-0271/2003](#)

## **ALLEGATO**

### **RACCOMANDAZIONI DETTAGLIATE SUL CONTENUTO DELLA PROPOSTA RICHIESTA**

#### **A. PRINCIPI E OBIETTIVI DELLA PROPOSTA**

Dopo il successo dell'Anno europeo delle lingue 2001, la Commissione prevede la pubblicazione, nell'estate 2003, di un piano d'azione in materia di apprendimento delle lingue e pluralità linguistica, basato sulle risorse disponibili nel quadro degli attuali programmi e misure comunitari.

Il Parlamento europeo ritiene che la suddetta iniziativa costituisca un passo importante verso un approccio globale per promuovere l'apprendimento delle lingue e per aumentare la sensibilizzazione nei confronti del nostro patrimonio linguistico e culturale.

In tale contesto il Parlamento europeo esige ulteriori misure. Parallelamente all'approccio dell'Anno europeo contro il razzismo 1997, in seguito al quale è stato creato l'Osservatorio europeo contro il razzismo e la xenofobia, ed è stato varato il programma d'azione contro la discriminazione, il PE chiede che venga istituita un'Agenzia europea per la pluralità linguistica e l'apprendimento delle lingue, nonché venga elaborato un programma pluriennale sulla pluralità culturale e l'apprendimento delle lingue, prendendo lo spunto dall'Anno europeo delle lingue 2001.

L'agenzia per la pluralità linguistica e l'apprendimento delle lingue dovrebbe seguire attentamente gli sviluppi in tale ambito e l'attuazione del piano d'azione, nonché varare misure concrete per contribuire, tra l'altro, a promuovere un'Europa delle lingue e un ambiente favorevole alle lingue, nonché a realizzare una rete per promuovere la pluralità linguistica - comprese le lingue europee minoritarie e regionali.

Al contempo si dovrebbero adottare disposizioni adeguate per garantire che una parte delle risorse finanziarie venga utilizzata in maniera mirata per le misure concrete e per le lingue europee regionali e meno diffuse. L'obiettivo perseguito da queste misure consiste nel consolidare la dimensione europea per promuovere e tutelare le lingue e le culture regionali e minoritarie. E' importante sottolineare, al riguardo, che tale obiettivo non può essere

efficacemente perseguito senza un adeguato coordinamento con i meccanismi esistenti nell'ambito del Consiglio d'Europa, evitando al tempo stesso duplicazioni o interferenze di competenze e/o azioni. In particolare, il monitoraggio svolto nell'ambito della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, che costituisce la norma giuridica europea di riferimento in materia, consente, principalmente attraverso l'opera del Comitato indipendente incaricato di sorvegliare l'attuazione della Carta ma anche grazie ai rapporti biennali presentati dal Segretario Generale del Consiglio d'Europa, di individuare quali sono le aree problematiche, spesso trasversali nel senso che concernono diversi paesi, e nelle quali occorre quindi intervenire prioritariamente. Di conseguenza, l'azione dell'agenzia e della Commissione dovrebbero tener conto dei risultati di tale monitoraggio in sede di determinazione di obiettivi, orientamenti finanziari e priorità in modo da assicurare interventi adeguati e tempestivi nelle suddette aree problematiche (considerazioni analoghe valgono anche per quanto riguarda il monitoraggio svolto nell'ambito della Convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali, nella misura in cui concerne anche i profitti linguistici).

In considerazione del fatto che, soprattutto in un'Unione allargata, il nostro patrimonio linguistico e culturale svolgerà un ruolo importante da non sottovalutare, le iniziative proposte appaiono giustificate.

## B. MISURE PROPOSTE

(Raccomandazione 1)

Agenzia europea per la pluralità linguistica e l'apprendimento delle lingue

I. *Atto giuridico*: Proposta di atto giuridico per creare un'agenzia europea per la pluralità linguistica e l'apprendimento delle lingue tenendo debitamente conto delle lingue minoritarie e regionali europee;

II. *Contenuto*: Attuazione delle misure proposte nel piano d'azione della Commissione europea, tenendo conto dei risultati dello studio di fattibilità che dovrà essere eseguito dalla Commissione su un'Agenzia europea per la pluralità linguistica e l'apprendimento delle lingue; promozione di un'Europa multilingue e di un ambiente favorevole al multilinguismo; realizzazione di una rete per la promozione della pluralità linguistica, con inclusione delle lingue europee minoritarie e regionali; rilevamento e raccolta di dati sulla situazione delle lingue minoritarie nell'UE allargata, nel pieno rispetto delle disposizioni degli Stati membri in materia di insegnamento nella lingua ufficiale o lingue ufficiali.

(Raccomandazione 2)

Programma a favore della pluralità linguistica (comprese le lingue europee minoritarie, regionali e i linguaggi gestuali) e dell'apprendimento delle lingue

I. *Atto giuridico*: Proposta di un atto giuridico per varare un programma pluriennale a favore della pluralità linguistica (comprese le lingue europee minoritarie, regionali e i linguaggi gestuali) e dell'apprendimento delle lingue;

II. *Contenuto*: Introduzione di misure finanziarie concrete per promuovere progetti tesi a creare un contesto favorevole alle lingue, segnatamente uno scambio di esperienze tra i comuni e le regioni multilinguistiche, e a diffondere i vantaggi dell'apprendimento delle lingue, nonché per sostenere le reti europee operanti in questo campo, tenendo conto, in sede di determinazione di obiettivi e priorità per quanto riguarda le lingue regionali o minoritarie, dei risultati del monitoraggio svolto nell'ambito della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie del Consiglio d'Europa.

Oltre a queste due misure centrali, il Parlamento europeo ritiene che per promuovere la pluralità linguistica e l'apprendimento delle lingue, nonché per preservare il nostro patrimonio

culturale linguistico - comprese le lingue europee regionali e minoritarie -, siano opportune le seguenti misure.

In tale contesto, il Parlamento europeo considera adeguato

- che la Commissione:

1. sancisca, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera q) trattato CE, la promozione della pluralità linguistica, comprese le lingue regionali o minoritarie, e l'apprendimento delle lingue quale parte integrante degli obiettivi dei programmi culturali ed educativi dell'UE;
2. tenga conto anche in altri programmi dell'UE, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera q) trattato CE, della promozione della pluralità linguistica, comprese le lingue regionali o minoritarie, ad esempio indicandola in modo inequivocabile quale gruppo bersaglio nel programma d'azione contro la discriminazione o nei fondi strutturali;
3. renda accessibili tutti i programmi, ai sensi dell'articolo 149 trattato CE, a proposte per progetti riguardanti tutte le lingue, a prescindere dalla loro maggiore o minor diffusione;
4. sia tenuta, nel caso in cui tali lingue siano ufficiali e siano usate nelle università, ad includerle nell'attuazione del programma Socrates;
5. adotti tutte le misure necessarie affinché in futuro l'interpretazione degli articoli 149, 150 e 151 trattato CE si fondi su un modello globale di pluralità linguistica;
6. s'informi regolarmente e ufficialmente presso la Segreteria della Carta europea per le lingue regionali o minoritarie, ai sensi degli articoli 149, paragrafo 3, e 151, paragrafo 3 trattato CE, sulla situazione relativa alla ratifica e agli sviluppi nell'attuazione della Carta negli Stati membri dell'UE;
7. s'informi ufficialmente e regolarmente presso la Segreteria della Convenzione quadro per la protezione delle minoranze nazionali del Consiglio d'Europa, ai sensi degli articoli 149, paragrafo 3 e 151, paragrafo 3 trattato CE, sulla situazione relativa alla ratifica e agli sviluppi dell'attuazione della Convenzione quadro negli Stati membri;
8. promuova, ai sensi dell'articolo 149 trattato CE e ai fini della promozione della mobilità degli studenti, la formazione di docenti di lingue regionali o minoritarie;
9. riferisca regolarmente alla commissione per la cultura, la gioventù, l'istruzione, i mezzi d'informazione e lo sport del PE sugli sviluppi del piano d'azione concernente l'apprendimento delle lingue e la diversità linguistica e sulla sua attuazione;
10. non tenga conto della tutela dei diritti umani in generale e delle minoranze in particolare solo nelle relazioni esterne, ma anche all'interno degli Stati membri, ai sensi dell'articolo 6 trattato UE;
11. assicuri, ai sensi dell'articolo 6 trattato UE, un monitoraggio regolare della tutela dei diritti umani, compresa la tutela delle minoranze;
12. continui a sostenere e utilizzi le risorse dell'Ufficio europeo per le lingue meno diffuse (EBLUL), rete che rappresenta le comunità linguistiche meno diffuse in tutti i 15 Stati membri dell'UE, e i tre centri di ricerca accademica Mercator, che sono organismi di interesse europeo generale e reti che operano a favore delle lingue regionali e minoritarie, e aumenti l'aiuto finanziario per creare le condizioni necessarie per ampliare le competenze dell'Ufficio;

13. promuova la cooperazione tra comunità linguistiche regionali o minoritarie nella misura in cui essa presenta una dimensione europea e costituisce una forma di cooperazione transfrontaliera (per esempio, MIDAS, EEBA, ecc.)
14. tenga debitamente conto, nel rispetto dell'equilibrio politico, per le campagne pubblicitarie delle politiche UE, dei quotidiani pubblicati in una lingua regionale o minoritaria;
15. promuova attività culturali - ad esempio reti culturali, manifestazioni culturali, traduzioni, eccetera - in cui siano coinvolte lingue regionali o minoritarie;
16. appoggi la realizzazione di reti per la pluralità linguistica e l'apprendimento delle lingue a cui partecipino autorevoli istituzioni politiche, accademiche, eccetera, segnatamente quelle impegnate a usare nuove tecniche di apprendimento linguistico, ad esempio, la tecnica cosiddetta di immersione linguistica totale, e organizzi annualmente un seminario informativo su bandi dove le comunità linguistiche rappresentano un possibile gruppo bersaglio; l'Ufficio europeo per le lingue meno diffuse potrebbe fungere da segreteria di tale rete;
17. tenga conto, in sede di determinazione di obiettivi, orientamenti finanziari e priorità, dei risultati del monitoraggio svolto nell'ambito della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie del Consiglio d'Europa e, nella misura in cui concerne anche i profili linguistici, della Convenzione-quadro del Consiglio d'Europa per la protezione delle minoranze nazionali; all'uopo dovrebbe essere istituita una cooperazione regolare tra i competenti uffici della Commissione e del Consiglio d'Europa;
18. sostenga i forum delle amministrazioni locali e regionali implicate nella pianificazione linguistica allo scopo di scambiare informazioni sui metodi più efficaci per attuare le politiche linguistiche;
19. applichi i principi e gli obiettivi della Carta quale punto chiave di valutazione del modo in cui i paesi candidati ottemperano agli obblighi di tutela delle minoranze definite nelle Conclusioni del Consiglio europeo di Copenaghen, del 1993;
  - che la Conferenza intergovernativa:
20. includa nelle disposizioni riguardanti l'azione UE nel settore della cultura un riferimento esplicito alla promozione della diversità linguistica incluse le lingue regionali e minoritarie quale espressione della diversità culturale e linguistica;
  1. Nell'ambito dei suoi settori di competenza, la Comunità rispetta e promuove la diversità linguistica in Europa, comprese le lingue regionali o minoritarie quali espressione di detta diversità, incoraggiando la cooperazione tra Stati membri e utilizzando altri strumenti appropriati per favorire questo obiettivo.
  2. L'azione della Comunità dovrebbe comprendere in particolare:
    - la promozione dello scambio di esperienze e di buone prassi;
    - l'agevolazione della cooperazione e di progetti comuni fra autorità statali, regionali e locali;
    - la promozione, ove opportuno, della cooperazione transfrontaliera;
    - il sostegno alla cooperazione fra organismi della società civile.

3. La Comunità e gli Stati membri sostengono la cooperazione con le organizzazioni internazionali competenti per la promozione della diversità linguistica, in particolare con il Consiglio d'Europa.

4. L'Unione europea dovrebbe sforzarsi di garantire che nessuna politica o misura dell'UE sia adottata o applicata in modo tale da avere ripercussioni negative sulla diversità linguistica in Europa.

5. Al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di cui al presente numero, il Consiglio deve:

- adottare misure adeguate, fatta salva qualunque armonizzazione delle leggi e dei regolamenti degli Stati membri, ai sensi della procedura di cui all'articolo 251 del trattato CE e previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni;

- adottare raccomandazioni, su proposta della Commissione e a maggioranza qualificata.

21. garantire che l'articolo 13 trattato CE tenga conto anche della discriminazione per motivi linguistici;

22. garantire l'introduzione, nel settore cultura (articolo 151 trattato CE) il principio della maggioranza qualificata;

23. garantire l'elaborazione annuale di una relazione sul rispetto della clausola sulla diversità di cui all'articolo 151, paragrafo 4 trattato CE, che esamini gli effetti del diritto secondario e il *'rispetto della pluralità linguistica, delle peculiarità nazionali e regionali, nonché del patrimonio culturale'* degli Stati membri;

24. garantire l'aggiunta di un nuovo articolo 151 bis al trattato CE, del seguente tenore: 'Nell'ambito dei suoi settori di competenza, la Comunità rispetta e promuove la diversità linguistica in Europa, comprese le lingue regionali o minoritarie come espressione di tale diversità, incoraggiando la cooperazione fra Stati membri e utilizzando altri idonei strumenti per il raggiungimento di questo obiettivo';

- che il Parlamento europeo si assicuri che:

25. nelle relazioni del PE sui diritti dell'uomo si tenga conto della tutela delle minoranze in un punto a sé o in relazioni specifiche;

26. la commissione per la cultura, la gioventù, l'istruzione, i mezzi d'informazione e lo sport del PE s'informi ufficialmente e regolarmente presso la Segreteria della Carta europea per le lingue regionali o minoritarie sulla situazione relativa alla ratifica e agli sviluppi nell'attuazione della Carta europea per le lingue regionali o minoritarie negli Stati membri dell'UE;

27. la commissione per gli affari esteri, i diritti dell'uomo, la sicurezza comune e la politica di difesa del PE s'informi ufficialmente e regolarmente presso la Segreteria della Convenzione quadro per la tutela delle minoranze nazionali del Consiglio d'Europa sulla situazione relativa alla ratifica e agli sviluppi dell'attuazione della Convenzione quadro negli Stati membri dell'UE;

- che gli Stati membri e i paesi candidati:

28. gli Stati membri e i paesi candidati all'adesione ratifichino al più presto, qualora non l'abbiano già fatto, la Carta europea delle lingue regionali o minoritarie del Consiglio d'Europa e la Convenzione-quadro del Consiglio d'Europa per la protezione delle minoranze nazionali;



29. raccolgano, quale base per ulteriori misure, dati affidabili su minoranze etniche, linguistiche e religiose, compresi immigrati e profughi, sul loro peso economico e sociale, nonché sullo status giuridico e pratico delle lingue regionali e minoritarie, inviandoli all'Osservatorio europeo contro il razzismo e la xenofobia di Vienna;

- che il Consiglio:

30. inserisca nella relazione annuale sulla situazione dei diritti dell'uomo, di concerto con la Commissione e come richiesto nel parere sulla relazione del Consiglio sui diritti umani 1999, l'analisi dell'evoluzione dei diritti dell'uomo, compresi i diritti delle minoranze nazionali nei singoli Stati membri e tenendo conto dei risultati delle azioni del Consiglio d'Europa in materia, il che consente di definire strategie per aumentare la coerenza delle politiche nazionali ed europee in questo settore.